



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02813 DEI DEPUTATI
GRAZIANO e LACARRA (res. n. 293 del 15 maggio 2024)**

R I S P O S T A

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, vengono sollevati specifici quesiti in ordine a una presunta situazione di disomogeneità nella gestione delle sanzioni disciplinari ed in particolare della sospensione dal servizio, allorquando ci si trovi dinanzi al contestuale avvio di un procedimento penale a carico di un dipendente dell'amministrazione penitenziaria. A tal riguardo, considerando anche il contributo fornito dalla competente Direzione generale del personale presso il DAP, si evidenzia che il decreto legislativo n. 449/92 recante "*Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*" all'art. 7, commi 1 e 2, prevede due tipologie di sospensione dal servizio nei confronti dei dipendenti sottoposti a procedimento penale.

Di queste, la prima è obbligatoria, in quanto connessa all'emissione di un provvedimento di arresto o fermo o di applicazione di misura cautelare, la seconda, invece, è discrezionale, poiché correlata alla sola sottoposizione a procedimento penale per reati di natura particolarmente grave.

Il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa è, dunque, un atto non vincolato, poiché, sussistendo i presupposti stabiliti dalla legge, l'Amministrazione è titolare di un potere discrezionale finalizzato a valutare l'opportunità di adottare la misura in questione, in relazione al pregiudizio incombente sugli interessi dell'ente.

Tale valutazione dev'essere effettuata tenendo, altresì, in considerazione la gravità del fatto ascritto all'interessato, la personalità del soggetto e l'eventuale risonanza della condotta nell'opinione pubblica, oltre che la consistenza degli elementi a suo carico.

Al verificarsi di tali presupposti normativi, l'Amministrazione deve avviare un processo valutativo teso a porre in relazione la necessità di adottare la sospensione precauzionale facoltativa dal servizio con le effettive esigenze cautelari da soddisfare nel caso specifico.

In concreto, per poter disporre la sospensione cautelare facoltativa prevista dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 449/92, è necessario valutare la gravità dei fatti prospettati in sede penale, al fine di verificare il pregiudizio derivante da un'ulteriore permanenza in servizio del dipendente.

Il legislatore riconosce all'Amministrazione ampio potere valutativo, tant'è vero che, a fronte di numerosi ricorsi presentati avverso i predetti provvedimenti, il Giudice amministrativo ha confermato il potere discrezionale riconosciuto all'Ente pubblico.

Al riguardo, è utile osservare che, nel più recente passato, il citato articolo, laddove si fa riferimento al "procedimento penale", sembrava collegare l'adozione della sospensione cautelare facoltativa alla sussistenza di un procedimento penale inteso quale esercizio dell'azione penale; tuttavia, è ormai pacifico per la Giurisprudenza che l'adozione del citato provvedimento ai sensi dell'art. 7, comma 2, è da intendersi ancorata soltanto alla "natura particolarmente grave del reato" e, cioè, a un presupposto "generico", senza che siano predefinite le fattispecie di reato in presenza delle quali applicare eventualmente la cautela.

Infine, è bene accennare alla terza tipologia di provvedimento di sospensione, che risulta residuale in termini di frequenza di adozione e che nasce dal combinato disposto degli artt. 8 del decreto legislativo n. 449/92 e 92 del T.U. n. 3/57.

Si tratta dell'ipotesi di sospensione dal servizio che può essere adottata, in via del tutto precauzionale, per gravi motivi, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Trattasi di sospensione di natura disciplinare che, a differenza delle precedenti – aventi natura cautelare – prevede che la contestazione degli addebiti debba aver luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di sospensione al dipendente.

L'Amministrazione penitenziaria, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, si è attenuta strettamente ai suddetti criteri, valutandone la sussistenza in relazione ai singoli casi di specie.

Proprio in relazione alla valutazione completa delle singole situazioni, ognuna delle quali riveste, inevitabilmente, una propria specificità, non si ritiene sussistano situazioni di disomogeneità nella gestione delle sanzioni disciplinari, per comminare le quali, come precisato, vanno vagliati diversi e specifici profili.

A conferma di quanto detto, si rappresenta che, quasi nella totalità dei casi, i provvedimenti adottati, a fronte dei ricorsi proposti dagli interessati, hanno superato positivamente il vaglio dell'Autorità giudiziaria; sintomo quest'ultimo della attenta istruttoria che, caso per caso, viene effettuata in relazione alle ipotesi di sospensione facoltativa.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)